

**235. Legge 29 luglio 1981 n. 406. Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati. Testo consolidato non ufficiale.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 1 agosto 1981 n. 210, è entrata in vigore il 16 agosto 1981, ed è stata modificata dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** abrogato<sup>183</sup>.

**2.** abrogato<sup>184</sup>.

**3.** La lettera e) del primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.

---

<sup>183</sup> Questo articolo è stato abrogato dall'art. 20 del decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685. Il testo iniziale dell'art. 1 disponeva che "Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita, li introduce a fini di lucro nel territorio dello stato è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da £. 500.000 a lire 6.000.000. – 2. La pena non è inferiore a sei mesi e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità".

<sup>184</sup> Questo articolo è stato abrogato dall'art. 20 del decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685. Il testo iniziale dell'art. 2 disponeva che "La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati."